


ARPALAZIO

# PIANO D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI ALL'INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA Studio di incidenza

A cura di: Dott. Nat. Sergio Tarsiero, Dott. Nat. Gabriele Del Gaizo

Il Dirigente dell'Area Informazione e Reporting Ambientale  
Dott.ssa Tina Fabozzi



## Sommario

PREMESSA.....	2
INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	2
NORMATIVA NAZIONALE.....	3
NORMATIVA REGIONALE.....	4
LA RETE NATURA 2000 NEL LAZIO.....	5
DATI GENERALI DEL PIANO D'AZIONE DELLE ZVN.....	6
INCIDENZA DEL PIANO SULLA RETE NATURA 2000.....	11
CONCLUSIONI.....	20

## PREMESSA

Il presente lavoro costituisce lo Studio di Incidenza, compresa nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii, del Piano d'Azione delle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione Lazio.

La redazione di uno Studio di Incidenza fa riferimento alle indicazioni di cui alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 28.12.2019 che riporta le "Linee Guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA)". Secondo tale documento la Valutazione di Incidenza rappresenta "lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000".

I livelli della Valutazione d'Incidenza sono:

1. Screening di Incidenza;
2. Valutazione appropriata;
3. Valutazione di eventuali soluzioni alternative;
4. Individuazione delle misure di compensazione.

La fase di pre-valutazione non si applica ai piani e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio direttamente con la successiva Fase 2.

Poiché il PTA 2022 - 2024 non è un piano localizzativo di impianti/interventi sul territorio, lo Studio di incidenza, pur seguendo i criteri previsti dalla normativa di riferimento, si configura come una descrizione dello stato "ante-operam", ovvero una caratterizzazione dello stato del territorio regionale e delle connessioni ecosistemiche (Reti ecologiche e Rete Natura 2000), finalizzata alla verifica della compatibilità delle scelte di piano con il sistema "Natura 2000" ed eventuali indicazioni per ridurre le possibili criticità attraverso azioni di mitigazione e/o compensazione secondo criteri che saranno descritti nel seguito.

La base dati utilizzata è costituita da:

- Le informazioni sulla Rete Natura 2000 disponibili, acquisite tramite le DGR di designazione delle ZSC del Lazio (DDGGRR 158,159,160,161,162 del 2016, 256 del 2017, Piani di Gestione di ZSC e ZPS del Parco Nazionale del Circeo)
- Il Corine Land Cover, livello 4 (edizione 2018),
- La Carta della Natura (ISPRA 2020).

## INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Rete Natura 2000 è nata con la Direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 avente per oggetto la "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata "Direttiva Habitat". La Rete Natura 2000 rappresenta la più grande strategia di intervento per la conservazione della natura e la tutela del territorio dell'Unione Europea. Essa è costituita da una serie di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, sia animali e vegetali, di interesse comunitario, la cui funzione è di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente in Europa. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle

aree ad elevata naturalità identificate dai diversi Paesi membri, ma anche dai territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente, ma vicini per funzionalità ecologica.

I siti appartenenti alla Rete sono rappresentati dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della "Direttiva Uccelli" 79/409/CEE (oggi abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) che riguarda la conservazione degli uccelli selvatici, e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati dalla "Direttiva Habitat" 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

## NORMATIVA NAZIONALE

La "Direttiva Uccelli" è stata recepita in Italia con la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221. La "Direttiva Habitat" invece è stata recepita dal DPR n. 357/97, successivamente modificato dal D.M. 20.01.99 ("Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B del D.P.R. 357/97)") e dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2002 ("Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97 del 08.09.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche").

In ambito nazionale la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 ove si stabilisce che *"i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*. Questo significa che se un intervento non ricade direttamente in un sito Natura 2000, si deve comunque tener conto dell'influenza che esso può avere sulle porzioni di territorio limitrofe, nelle quali può ricadere l'area di interesse.

Inoltre, in base all'art. 6 del D.P.R. 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Si tratta di un principio di carattere generale con lo scopo ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce inoltre che vanno sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Inoltre sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e

degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi (comma 3).

Ai fini della Valutazione di Incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000 presentano uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la Valutazione di Incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. 357/1997. Tale allegato prevede che lo studio per la Valutazione di Incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarità con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

## NORMATIVA REGIONALE

La tutela della biodiversità e la procedura di valutazione di incidenza ritrovano riferimento normativo nelle seguenti normative della Regione Lazio:

- DGR 1103/2002 Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
- DGR 651/2005 (adozione delle delimitazioni di SIC e ZPS);
- DGR n. 534/2006 Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- DGR n. 363/2008 e 928/2008 Rete europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale;
- DGR n. 64/2010 Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza;
- DGR n. 612/2011 (BURL n3 del 21/01/2012): Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale e nelle Zone Speciali di Conservazione;
- DGR 158,159,160,161,162 del 2016, Designazione delle Zone Speciali di Conservazione delle province del Lazio;
- DGR 256/2017 Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- DGR 228/2018. Rettifica e modifica delle delimitazioni di sei Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui agli Allegati C e C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651;
- DP Circeo 21 Dicembre 2016 – Approvazione Piano del Parco.



## LA RETE NATURA 2000 NEL LAZIO

Nella Regione Lazio la Rete Natura 2000 è costituita da 200 siti, di cui 18 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 161 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 21 ZSC coincidenti con ZPS, che interessano una superficie complessiva di 59.707,33 ettari a mare e 398.007,61 ettari a terra, questi pari al 23,1 % della superficie totale regionale (Figura 1 e Tabelle 1-2).




FIGURA 1: RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE LAZIO (IN ROSSO LE ZSC, IN BLU LE ZPS).

REGIONE	NATURA 2000				
	n. siti	superficie a terra		superficie a mare	
		sup. (ha)	%	sup. (ha)	%
<b>Lazio</b>	<b>200</b>	<b>398.086</b>	<b>23,14%</b>	<b>59.689</b>	<b>5,28%</b>

TABELLA 1 DATI COMPLESSIVI (NUMERO, ESTENSIONE TOTALE IN ETTARI E PERCENTUALE A TERRA E A MARE) DEI SITI NATURA 2000 DELLA REGIONE LAZIO, ESCLUDENDO LE EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI

REGIONE	ZPS				SIC-ZSC				SIC-ZSC/ZPS						
	n. siti	Superficie a terra		Superficie a mare		n. siti	Superficie a terra		Superficie a mare		n. siti	Superficie a terra		Superficie a mare	
		sup. (ha)	%	sup. (ha)	%		sup. (ha)	%	sup. (ha)	%		sup. (ha)	%	sup. (ha)	%
<b>Lazio</b>	18	356.370	20,71%	27.581	2,44%	161	98.567	5,73%	41.785	3,70%	21	24.233	1,41%	5	0,0004%

TABELLA 2 NUMERO, ESTENSIONE TOTALE IN ETTARI E PERCENTUALE RISPETTO AL TERRITORIO COMPLESSIVO REGIONALE A TERRA E A MARE, RISPETTIVAMENTE DELLE ZPS, DEI SIC-ZSC, E DEI SITI DI TIPO C (SIC-ZSC COINCIDENTI CON ZPS) NELLA REGIONE LAZIO (FONTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – DATI AGGIORNATI A DICEMBRE 2021)

L'elenco degli habitat protetti presenti nel Lazio è riportato in APPENDICE II al presente documento.

L'elenco dei siti Natura 2000 del Lazio è riportato in APPENDICE III.

In APPENDICE IV sono riportate le specie protette presenti nel territorio regionale.

## DATI GENERALI DEL PIANO D'AZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI (ZVN) DEL LAZIO

In attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 Febbraio 2016 (*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*) il Piano d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione Lazio, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 2 del decreto medesimo (effluenti di allevamento, acque reflue, digestato, fertilizzanti, acque di vegetazione dei frantoi oleari e fanghi di depurazione).

Lo scopo del Piano d'Azione è quello di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Nelle zone vulnerabili da nitrati (i.e. ZVN) di origine agricola, il Piano d'Azione disciplina l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze menzionate, in particolare con gli obiettivi di:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il Codice di Buona Pratica Agricola;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici acque reflue e digestato per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

Pertanto, le prescrizioni contenute nel piano intendono in generale ridurre l'inquinamento dovuto all'eccesso di concimazione dei terreni.

È da notare in proposito, che l'effetto sugli habitat di un eccesso di concimazione azotata è quello di introdurre uno squilibrio ecosistemico, favorendo in particolare le piante nitrofile e quindi condizionando la composizione degli habitat naturali e seminaturali prossimali alle aree oggetto di concimazione organica.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione della relativa comunicazione (art.1 del Piano) e, laddove richiesto, alla compilazione e presentazione del "Piano di utilizzazione agronomica" (art.5).

Sono tenute a presentare la comunicazione:

- le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato zootecnico e/o agroindustriale superiore a 3.000 kg;
- le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, e le aziende con gli allevamenti bovini e bufalini con più di 500 UBA;
- gli impianti di trattamento di effluenti di allevamento e/o biomasse che producono più di 27.000 kg di azoto all'anno;
- le aziende con produzioni ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo che intendono utilizzare l'azoto anche nel periodo compreso tra 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio.

In forma semplificata sono tenute anche le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agro-zootecnico e/o agroindustriale, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg.

Per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende interessate devono presentare un **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**.

Per le aziende agricole che presentano più del 30% della superficie agricola utilizzabile ricadente all'interno delle Zone Vulnerabili da Nitrati valgono le seguenti prescrizioni:



- Se utilizzano una quantità di azoto minerale superiore ai 3.000 kg di azoto/anno, devono disporre di un **Piano di Fertilizzazione (PdF)** nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale.
- In aggiunta, se, utilizzano una quantità di azoto minerale superiore ai 6.000 kg di azoto/anno, devono trasmettere il Piano di Fertilizzazione al Comune di riferimento.

Le aziende agricole che presentano tutta o parte della propria superficie agricola utilizzabile ricadente in Zona Vulnerabile da Nitrati dovranno registrare tutte le operazioni colturali di fertilizzazione organica e inorganica sul "**Quaderno di Campagna**" come da modello in allegato al Piano, oppure sul Registro delle utilizzazioni degli effluenti.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue ha come obiettivo il recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse ed avviene nel rispetto delle disposizioni del titolo III del Piano d'Azione, applicabili anche alle acque reflue provenienti da:

- imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- imprese dedite all'allevamento del bestiame;
- imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m<sup>3</sup> all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno;
- aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m<sup>3</sup> all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno.

I trattamenti in ogni caso non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

La quantità di acque reflue da applicare al suolo agrario deve essere determinata sulla base di due parametri specifici (contenuto di azoto totale e volume del materiale apportato), ovvero:

a) in funzione del contenuto di azoto:

- La quantificazione di acqua reflua da utilizzare come fertilizzante è in funzione del relativo contenuto di azoto determinato come specificato nell'allegato tecnico Parte 5 del Piano d'Azione.
- L'applicazione al terreno deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente equivalente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. La corretta dose di azoto da distribuire si basa sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno

(dotazione all'uscita dall'inverno e quota derivante dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico) e apportato con fertilizzazione.

- In assenza di dati sperimentali aziendali, per i fabbisogni di azoto delle colture è possibile far riferimento alla tabella 1 del CDPA DM Mipaaf del 19/4/1999 ed alla Disciplina della Produzione Integrata della Regione Lazio. La quantità di azoto distribuita **non deve superare il fabbisogno delle colture**, previsto in funzione dei risultati produttivi ottenibili e specifici per ambiente di coltivazione.
- La quantità massima di acque reflue così caratterizzate applicabile al suolo agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto superiore a **170 Kg/ha/anno** inteso come quantitativo medio aziendale.
- La verifica delle concimazioni minerali azotate integrative, viene riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di Condizionalità (Reg. CE 1306/2013).

b) in rapporto al volume di liquido apportato:

- per quanto riguarda l'utilizzo agronomico dei reflui oleari si rimanda a quanto stabilito dal DM 6/7/2005.
- L'agronomo o tecnico abilitato attraverso il PUA dovrà giustificare i volumi individuati sulla base dello specifico piano di coltivazione adottato e sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche ed ambientali dei rispettivi "siti di spandimento".

Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 5046/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Piano d'Azione;
- le acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f) del Piano d'Azione;
- residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) del Piano d'Azione, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella I B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

L'utilizzazione agronomica degli "effluenti di allevamento palabili", "digestato solido" nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le previsioni del Titolo II è vietata:

- almeno entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;
- almeno entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- sui terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione, effettuata ai sensi del D.lgs. n. 99/92 e alla distribuzione dei reflui oleari effettuata ai sensi della Legge n. 574/96;
- in tutti i casi previsti da specifiche normative di settore.

Nelle fasce di divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 del titolo II del Piano d'Azione è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di coperture boscate, così come previsto dal DM 5046/2016 e dall'Allegato II dello stesso decreto.

## INCIDENZA DEL PIANO SULLA RETE NATURA 2000

È da premettere che, per effettuare un rigoroso studio di incidenza dovrebbero essere utilizzate alcune informazioni di dettaglio che nella generalità non risultano disponibili allo stato attuale.

Una precisa disamina degli impatti sito-specifici richiederebbe infatti quantomeno:

1. La conoscenza dei dati puntuali della quantità di materiale sparso (possibilmente nell'ultimo decennio) e delle specifiche localizzazioni geografiche dei punti di spargimento.
2. L'esistenza, in tutti i casi considerati, di cartografie di dettaglio degli habitat presenti nei siti Natura 2000, che illustrino geograficamente la forma e la localizzazione di tali habitat all'interno del sito; senza la conoscenza dei quali non è possibile effettuare una analisi dettagliata delle reali sovrapposizioni tra gli habitat protetti e le aree potenzialmente oggetto di spandimenti (in quanto destinate ad un uso "agro-silvo-pastorale").

Per quanto concerne il punto 1, proprio al fine di colmare tale lacuna, il Piano di Azione prevede come detto una serie di azioni finalizzate alla conoscenza di tali dati, che verranno implementate nei prossimi anni (Piano di utilizzazione agronomica, Piano di Fertilizzazione, punti di spargimento contenuti all'interno di un apposito database).

Nondimeno, possono essere analizzati criteri generali di valutazione da applicare al Piano che vertono sulle conoscenze disponibili e pubblicamente diffuse, derivanti principalmente:

- Dalle norme di salvaguardia approvate con i vari provvedimenti normativi sopra citati.
- Dall'esame della cartografia "Corine Land Cover IV 2018".

Come logico attendersi, non tutte le aree "Natura 2000" sono interessate dall'attuazione del Piano d'Azione, e il grado di rilevanza ai fini della pianificazione differisce da sito a sito.

Le interazioni sono individuabili sulla base di tre possibili fattori:

- L'eventualità che l'area ricada all'interno, o si sovrapponga parzialmente a una ZVN
- L'eventualità che l'area sia esterna, ma si verifichino possibili interazioni con la ZVN
- La distinzione tra una Zona Speciale di Conservazione e un Zona di Protezione Speciale.

In merito al primo punto (area interna o sovrappoentesi), è evidente che se un sito ricade almeno in parte all'interno di una ZVN, le prescrizioni del piano possono interessare anche una porzione contenuta entro il perimetro del sito stesso, purché la sua destinazione d'uso sia compatibile con gli spandimenti (suolo agricolo o a pascolo).

In effetti, esistono numerosi casi in cui, dal confronto con la carta di uso del Suolo "Corine Land Cover 2018", emerge che una parte della superficie del sito ricadente in ZVN risulta essere destinata all'agricoltura (tipologie Corine da 2.1.1 a 2.4.3). Talvolta, la parte interessata può risultare decisamente cospicua (si veda la Tabella 3).

Le aree individuabili per quanto concerne i suoli a destinazione agricola/pascolativa sono state rappresentate nelle schede con i seguenti colori:










	2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
	2.2.1. Vigneti
	2.2.2. Frutteti e frutti minori
	2.2.3. Oliveti
	2.3.1. Prati stabili (foraggiere permanenti)
	2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti
	2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
	2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
	

FIGURA 2 – TIPOLOGIE CORINE CONSIDERATE NELLO STUDIO PRESENTE.

Ai fini della valutazione del piano, si possono comunque circoscrivere tali habitat ad alcune fattispecie di pascoli, praterie e in generale agli ambienti cosiddetti “seminaturali”.

Sono esempio di queste tipologie gli habitat dei gruppi:

- 13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
- 14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
- 61 - Formazioni erbose naturali
- 62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
- 64 - Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

Tali habitat sono presenti in molti dei Siti “Natura 2000” e vengono analizzati caso per caso nelle schede successive.

In merito al secondo punto (area esterna), gli impatti possono risultare difficili da verificare, particolarmente nel caso in cui l’area si trovi a valle della zona vulnerabile, ma va richiamato in ogni caso il fatto che in termini di massima quantità di input di azoto consentita, il piano dimezza il limite normativo ponendolo a 170 kg/ha annui.

Va infine richiamato che le ZSC sono generalmente più piccole rispetto alle ZPS; inoltre queste ultime hanno primariamente una funzione generale di protezione degli uccelli, ma anche degli habitat in cui essi sono presenti e quindi le possibili interazioni devono essere valutate in relazione alla funzione che le ZPS hanno di sostenere la vita delle specie aviarie.

Ciò significa che generalmente per una ZPS sono da valutare impatti maggiormente legati al disturbo antropico su grande scala, mentre per le ZSC possono essere molto rilevanti anche modifiche di habitat su piccola scala, specialmente se prioritari.

La Tabella 3 illustra le ZSC del Lazio che ricadono o si sovrappongono anche parzialmente a una ZVN, con le percentuali di sovrapposizione e di suolo agricolo identificato con il criterio sopra illustrato.



ZSC	CODICE	ZVN	% sovrapp. ZVN	% suolo agr.	Area ZSC (m <sup>2</sup> )
Saline di Tarquinia	IT6010026	Maremma Laziale	100	5.1	1494743
Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro	IT6010027	Maremma Laziale	100	49	1995554
Fiume Mignone	IT6010035	Maremma Laziale	9.678	9.7	897585
Monte Soratte	IT6030014	Treja	47.122	2.8	4445741
Monte Tosto	IT6030006	Vaccina	100	0.1	623551
Monte Papparano	IT6030007	Vaccina	6.015	0.1	1462053
Sughereta del Sasso	IT6030021	Vaccina	13.134	5.1	1104699
Valle del Cremera – Zona del Sorbo	IT6030011	Valchetta	0.343	0.3	3857558
Macchia di S. Angelo Romano	IT6030015	Aniene	10.617	3.6	7976468
Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	IT6030033	Aniene	23.63	13	4300700
Castel Porziano (querceti igrofili)	IT6030028	Malafede	79.514	8.4	3275479
Sughereta di Castel di Decima	IT6030053	Malafede	100	41.7	5382335
Maschio dell'Artemisio	IT6030017	Sacco	23.382	0.2	25102477
Cerquone - Doganella	IT6030018	Sacco	100	43.7	2619587
Valle delle Cannucette	IT6030034	Sacco	100	2.4	3826170
Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	IT6030041	Sacco	77.09	0	13356468
Alta Valle del Torrente Rio	IT6030042	Sacco	100	41.9	2929326
Versante Meridionale del Monte Scalambra	IT6050001	Sacco	100	8.7	1951001
Monte Porciano (versante Sud)	IT6050002	Sacco	74.384	0	896491
Castagneti di Fuggi	IT6050003	Sacco	0.261	0	2116742
Monte Ortara e Monte La Monna	IT6050016	Sacco	5.09	0	3913284
Monte Caccume	IT6050021	Sacco	31.755	0	3687707
Bosco di Foglino	IT6030047	Astura	100	2.9	5520848
Litorale di Torre Astura	IT6030048	Astura	100	23.8	2009953
Zone umide a Ovest del Fiume Astura	IT6030049	Astura	100	85.2	276326
Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno	IT6040012	Pianura Pontina	47.942	22.1	14288108
Lago di Sabaudia	IT6040013	Pianura Pontina	100	3.8	3954876
Foresta demaniale del Circeo	IT6040014	Pianura Pontina	100	0.6	30072548
Dune del Circeo	IT6040018	Pianura Pontina	86.242	6.3	4410092
Promontorio del Circeo (Quarto caldo)	IT6040016	Area Pontina	100	0	4272049
Promontorio del Circeo (Quarto freddo)	IT6040017	Area Pontina	100	5.7	4641911

**TABELLA 3 – ELENCO DELLE ZSC CHE SI SOVRAPPONGONO ALMENO PARZIALMENTE CON UNA ZVN, CON INDICAZIONE DELLA ESTENSIONE TOTALE, DELLA PERCENTUALE DI SOVRAPPOSIZIONE E DELLA PERCENTUALE DI SUOLO AGRICOLO/PASCOLIVO.**

Per ciascuna delle ZSC individuate, sono state valutate:

- La superficie ricadente in ZVN (ha e % della ZSC).
- Gli habitat presenti, con particolare attenzione ai pascoli e alle praterie naturali e seminaturali.
- Le specie protette presenti.
- Le pressioni esistenti sul Sito.
- Le misure di conservazione dichiarate all'atto dell'istituzione della ZSC o dell'approvazione del Piano di Gestione.

Sulla base di tali elementi informativi, è stata redatta una scheda (APPENDICE I), che analizza compiutamente i potenziali impatti del piano sul sito in questione.

Ad esito dell'analisi degli impatti, si rappresenta la tabella con le matrici di vulnerabilità dei siti, suddivise nei seguenti criteri (descrittori) principali:

- 1) Percentuale di sovrapposizione del sito rispetto alle Zone Vulnerabili ai Nitrati
- 2) Presenza di habitat a pascolo, formazioni erbose e/o habitat prioritari e loro stato di conservazione.
- 3) Estensione percentuale delle aree agricole all'interno del sito.
- 4) Presenza di minacce legate all'eutrofizzazione e/o al pascolamento.
- 5) Contiguità della falda e delle direzioni di flusso con aree esterne oggetto di agricoltura e pascolo.
- 6) Assenza di divieto di pratiche agronomiche diverse da sfalcio, trinciatura, pascolamento nelle superfici non coltivate.

Segue la spiegazione dei sei criteri:

1) Percentuale di sovrapposizione del sito rispetto alle Zone Vulnerabili ai Nitrati

Il primo criterio esaminato assegna un punteggio rispetto alle seguenti percentuali:

-	Superficie ZSC in ZVN < 5%
+	Superficie ZSC in ZVN compresa tra 5% e 30%
++	Superficie ZSC in ZVN compresa tra 30% e 70%
+++	Superficie ZSC in ZVN maggiore del 70%

Questo criterio tende a considerare più rilevanti le condizioni in cui una maggior quantità di superficie protetta ricade all'interno della ZVN. In generale, maggiore è la quantità di area che ricade nella ZVN, maggiore sarà l'impatto positivo delle limitazioni al carico di Azoto consentito.

2) Presenza di habitat a pascolo, formazioni erbose e/o habitat prioritari e loro stato di conservazione.

Il criterio esamina la presenza di habitat protetti legati al pascolo, seminaturali o vulnerabili all'eutrofizzazione delle acque, e pertanto suscettibili di alterazioni dirette o indirette causate dallo spargimento di reflui e digestati sulle superfici. Un numero maggiore di habitat implica effetti maggiori e diversificati sia sugli habitat che sulle specie protette.

- Assenza di habitat dei gruppi 13,14,61,62,64
- + Presenza di almeno un habitat.
- ++ Presenza di più di un habitat.

3) Estensione percentuale delle aree agricole all'interno del sito.

Il criterio esamina la presenza di aree agricole all'interno del sito. Una maggiore percentuale di copertura CORINE LAND COVER 4 con codici da 2.1.1 a 2.4.3 implica una maggiore superficie del sito oggetto di potenziale spandimento di prodotti.

- Copertura inferiore all'1% (non rilevante)
- + Copertura compresa tra 1 e 10%
- ++ Copertura compresa tra 10 e 50%
- +++ Copertura superiore al 50%

4) Presenza di minacce legate all'eutrofizzazione e/o al pascolamento.

Le minacce esaminate sono quelle codificate dalle pressioni che nelle schede accluse alla DGR hanno codici delle minacce del gruppo A (agricoltura e zootecnia) o del gruppo H (inquinamento delle acque), derivate dalla classificazione IUCN e previste entro i formulari "Natura 2000" adottati con decisione 2011/484/UE. Se tali minacce sono presenti, l'introduzione a un limite al carico di azoto dovrebbe mostrare una riduzione degli impatti derivati da tale minaccia.

- Minacce non presenti
- + Minacce presenti

5) Contiguità della falda e delle direzioni di flusso con aree esterne oggetto di agricoltura e pascolo.

In mancanza di informazioni sulle reali linee di deflusso dei corpi idrici sotterranei, così come identificato nell'ambito della WFD (Water Framework Directive 2000/60/EC), la valutazione sulla contiguità della falda può essere effettuata a grandi linee. Se il sito si trova ad altimetrie superiori rispetto alle aree agricole circostanti, specialmente su substrati prevalentemente rocciosi e/o poveri di suolo, è presumibile che non vi sia una migrazione orizzontale degli effetti dello spandimento (e quindi non vi sia una interazione positiva apprezzabile delle limitazioni introdotte dal piano). Viceversa un sito posto alla stessa quota di aree adiacenti intensamente coltivate dovrebbe

verosimilmente risentire dell'inquinamento da concimazione organica e quindi beneficiare delle restrizioni introdotte dal Piano d'Azione.

- Mancanza di contiguità con aree coltivate

+ Presenza di contiguità con aree coltivate

6) *Assenza di divieto di pratiche agronomiche diverse da sfalcio, trinciatura, pascolamento nelle superfici non coltivate*

La maggior parte dei siti considerati è interessata dall'obbligo, per le superfici che non vengono coltivate tutto l'anno, di *“attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro”*.

In tal modo sulle superfici interessate si vietano le operazioni di spandimento. Pur non essendo disponibile una stima dell'estensione a livello di ZSC delle aree interessate (si includono solo i terreni che non sono di norma coltivati, ma tale informazione dal punto di vista quantitativo non è disponibile), si può in prima approssimazione considerare che i ZSC interessati da tale divieto abbiano un minore impatto delle misure del Piano rispetto a quelli che non ne sono interessati.

- Presenza di divieto di pratiche agronomiche

+ Assenza di divieto di pratiche agronomiche

Il risultato complessivo della disamina è illustrato in Tabella 4. Sulla base del numero di simboli “+” distribuiti nei sei criteri utilizzati si ipotizza un indice di “positività di impatto” delle previsioni del Piano su ciascuna delle ZSC considerate.

Sulla base dell'analisi si evince che, in ragione della varietà dei siti rappresentati, esiste parimenti una variegata serie di impatti che possono essere determinati dallo spandimento di acque o fanghi sui terreni potenzialmente interessati, e pertanto è da attendersi un diverso potenziale beneficio rispetto alle previsioni contenute nel piano.

I valori risultanti spaziano dai 10 punti delle aree maggiormente impattate ai 3 delle aree meno impattate.

Come già evidenziato, non sono stati considerati potenziali effetti negativi in quanto in tutti i casi, il Piano comporta sia un beneficio diretto del contenimento del carico di azoto, determinato dalla riduzione del limite da 340 a 170 kg/ha/ab, sia anche un beneficio indiretto, legato alla acquisizione di informazioni ambientali tramite il tracciamento delle operazioni derivate dai Piani di Spandimento, dai Piani di fertilizzazione, e dai quaderni di Campagna e Registri delle utilizzazioni.

ZSC	1	2	3	4	5	6	Totale
Saline di Tarquinia	+++	+	+	+	+	+	8
Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro	+++	+	++	+	+	-	8
Fiume Mignone	+	+	+	-	+	-	4
Monte Soratte	++	+	+	+	+	-	6
Monte Tosto	+++	+	-	+	+	-	6
Monte Papparano	+	+	-	+	+	-	4
Sughereta del Sasso	+	+	+	+	+	-	5
Valle del Cremera – Zona del Sorbo	-	+	-	+	+	-	3
Macchia di S. Angelo Romano	+	+	+	+		-	4
Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	+	+	++	+	++	+	8
Castel Porziano (querceti igrofilii)	+++	+	+	+	++	-	8
Sughereta di Castel di Decima	+++	+	++	+	++	-	9
Maschio dell'Artemisio	+	+	-	+	+	+	5
Cerquone e Doganella	+++	+	++	+	+	-	8
Valle delle Cannucette	+++	+	+	+	+	-	7
Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	+++	+	-	+	+	-	6
Alta Valle del Torrente Rio	+++	+	++	+	+	+	9
Versante Meridionale del Monte Scalambra	+++	+	+	+	+	-	7
Monte Porciano (versante Sud)	+++	+	-	+	+	-	6
Castagneti di Fuggi	-	+	-	+	+	-	3
Monte Ortara e Monte La Monna	+	+	-	+	+	+	5
Monte Caccume	++	+	-	+	+	-	5
Bosco di Foglino	+++	+	+	+	++	+	9
Litorale di Torre Astura	+++	+	++	()	+	-	7*
Zone umide a Ovest del Fiume Astura	+++	+	+++	+	+	+	10
Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno	++	+	++	()	+	+	7*
Lago di Sabaudia	+++	+	+	()	+	-	6*
Foresta demaniale del Circeo	+++	+	-	()	+	-	5*
Dune del Circeo	+++	+	+	()	+	-	6*
Promontorio del Circeo (Quarto caldo)	+++	+	-	()	+	-	5*
Promontorio del Circeo (Quarto freddo)	+++	+	+	()	+	-	6*

TABELLA 4 - ANALISI DELLA VULNERABILITÀ DEI SITI - LE PARENTESI INDICANO ASSENZA DI INFORMAZIONI PER IL CRITERIO CONSIDERATO. L'ASTERISCO (\*) INDICA, PER QUEL DETERMINATO SITO, L'ASSENZA DI INFORMAZIONI PER IL CRITERIO 4.

Non va dimenticato inoltre che i Piani di Gestione e le norme di salvaguardia delle Aree Natura 2000 possono introdurre vincoli maggiormente restrittivi nei confronti delle attività umane ivi comprese le pratiche agronomiche. Proprio il criterio n°6 identifica casi in cui una parte del territorio delle ZSC viene sottoposta al divieto di pratiche agronomiche implicitamente riconducibili allo spandimento di reflui e materiale palabile.

La disamina delle informazioni contenute nella Tabella 4, può essere utile ai fini della eventuale definizione, nell'ambito dei piani di gestione delle ZSC, di maggiori e più stringenti misure di contenimento degli impatti, più specifiche rispetto al contesto conservazionistico di ciascun sito.



Per quanto concerne la disamina puntuale dei vari casi prospettati in tabella, emerge in tale ambito la ZSC “Zone umide a Ovest del Fiume Astura”, totalmente ricompresa in area ZVN e interessata da suolo agricolo per l’87% del sito. L’area può rappresentare un punto di riferimento particolarmente significativo per il monitoraggio dell’attuazione del piano.

Particolarmente interessanti per valutare il monitoraggio del Piano possono risultare anche tre aree interamente comprese in ZVN:

- Il “Bosco di foglino”, circondato da aree agricole, che può fornire indicazioni in particolare sulla migrazione dei fenomeni di arricchimento dei nutrienti in falda dovuti alle colture su aree contigue.
- La “Sughereta di Castel di Decima” e l’”Alta Valle del Torrente Rio” circondate da aree agricole in continuità di falda e aventi al loro interno una consistente copertura di suoli agricoli.

Sulla base delle vulnerabilità analizzate e degli effetti del Piano, si stima quindi un effetto di massima, suddiviso in:





1		Molto Positivo (Presumibile sensibile riduzione potenziale degli impatti da carico organico azotato). Punteggio totale maggiore o uguale a 8
2		Positivo (Ipotetica riduzione degli impatti sulla base dei valori ambientali presenti). Punteggio totale compreso tra 5 e 7
3		Ininfluyente (Assenza o scarsa rilevanza delle aree potenzialmente utilizzabili nel sito o nei dintorni) Punteggio totale inferiore o uguale a 4.

TABELLA 5 – INDICATORI DI IMPATTO DEL PIANO DI AZIONE SULLE ZSC INTERESSATE.

La seguente tabella riassume visivamente le ZSC analizzate, raggruppate per intensità degli effetti positivi, così come stabiliti in Tabella 5.

	Zone umide a Ovest del Fiume Astura
	Sughereta di Castel di Decima
	Alta Valle del Torrente Rio
	Bosco di Foglino
	Saline di Tarquinia
	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro
	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)
	Castel Porziano (querceti igrofili)
Cerquone e Doganella	

	Valle delle Cannuccette
	Versante Meridionale del Monte Scalambra
	Litorale di Torre Astura
	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno
	Monte Soratte
	Monte Tosto
	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta
	Monte Porciano (versante Sud)
	Lago di Sabaudia
	Dune del Circeo
	Promontorio del Circeo (Quarto freddo)
	Sughereta del Sasso
	Maschio dell'Artemisio
	Monte Ortara e Monte La Monna
	Monte Caccume
	Foresta demaniale del Circeo
Promontorio del Circeo (Quarto caldo)	
	Fiume Mignone
	Monte Papparano
	Macchia di S. Angelo Romano
	Valle del Cremera – Zona del Sorbo
	Castagneti di Fiuggi

TABELLA 6 – ATTRIBUZIONE DI VALORI DI IMPATTO SULLE ZSC INTERESSATE.

Si accenna infine alle ZPS presenti sul territorio. Le Zone di Protezione Speciale presenti sul territorio sono nella generalità molto grandi (rappresentando gli *home range* di una ampia comunità di specie aviane).

La stima degli impatti del Piano su superfici così grandi dovrebbe essere suffragata da migliori conoscenze sulla distribuzione esatta degli habitat. In questa sede si richiamano comunque alcune peculiarità (Tabella 7).

<b>ZPS Monti Simbruini ed Ernici</b>	Si sovrappone in piccola parte alla ZVN del Sacco. Il territorio condiviso è coperto da boschi montani, in posizione orografica elevata rispetto alle aree oggetto di colture agricole.
<b>ZPS Monti Lepini</b>	ampia sovrapposizione con la ZVN del Sacco ma con solo una piccola percentuale di condivisione di suoli agricoli.
<b>ZPS Parco nazionale del Circeo</b>	Sovrapposizione molto ampia, data anche la concomitante sovrapposizione di ben sei ZSC: Lago di Sabaudia, Dune costiere del Circeo, Laghi di Fogliano Monaci e Caprolace, Promontorio del Circeo (Quarto freddo e Quarto caldo), Foresta demaniale del Circeo. Le interazioni nella sostanza sono già state esaminate a maggior grado di dettaglio per ciascun ZSC compreso.
<b>ZPS Castel Porziano:</b>	La Gran parte del territorio della tenuta è governata a Bosco
<b>ZPS Comprensorio "Tolfetano-Cerite-Manziate":</b>	La ZPS è molto vasta. Solo il settore sud-orientale è interessato da una zona a vocazione agricola.

TABELLA 7 - DESCRIZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI TRA ZPS E ZVN

## CONCLUSIONI

Come emerge dalla disamina effettuata, gli impatti potenziali del Piano d’Azione, in termini di riduzione reale del carico organico apportato ai suoli, allo stato attuale possono essere stimati a grandi linee e solo in via teorica.

Tuttavia le Azioni di Piano prevedono l’introduzione del tracciamento informatico georeferenziato degli spandimenti attraverso gli strumenti sopra richiamati, e ciò comporterà la possibilità di conoscere e misurare l’impatto di tali pratiche nel territorio delle ZVN.

Ad esito del Piano, nella redazione del successivo aggiornamento, sarà quindi possibile ottenere dati di dettaglio contestualizzati a ciascuna ZVN e alle aree “Natura 2000” che con questa si relazionano, fornendo una stima del trend di evoluzione degli impatti molto più accurata (basata su misurazioni reali e calcoli) e sito-specifica.

Nondimeno, data la natura dello strumento pianificatorio di cui si tratta nel presente studio di Incidenza, a fronte di effetti sicuramente positivi, non si rilevano effetti negativi scaturenti dall’attuazione del Piano medesimo.